

**Ai fini dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto ai dirigenti è necessario attivare azioni di accertamento di presenza?**

In materia di orario di lavoro del personale con qualifica dirigenziale, questa Agenzia ha già avuto modo di sottolineare, nell'ambito degli orientamenti applicativi che il nuovo sistema, ex art.16 del CCNL del 10.4.1996, pur basato sull'autoresponsabilizzazione del dirigente che fissa autonomamente il suo orario di lavoro in relazione ai compiti ed agli obiettivi affidatigli, non esclude la possibilità per il datore di lavoro pubblico di assumere iniziative per l'accertamento delle presenze e delle assenze dal servizio dei dirigenti, anche ai fini della valutazione annuale del dirigente e dell'erogazione della retribuzione di risultato.

Tale principio non può non valere evidentemente anche con riferimento alla disciplina dei buoni pasto; infatti, a tal fine, occorre tenere conto delle indicazioni contenute sia nell'art.33 sia nell'art.34 del CCNL del 23.12.1999, in virtù delle quali il titolo al buono pasto del dirigente sussiste solo nei casi in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane. Poiché, ai sensi dell'art.33, comma 1, l'attribuzione dei buoni pasto si collega all'assetto organizzativo dell'ente mentre, ai sensi dell'art.34, comma 2, i dirigenti hanno titolo ai buoni pasto "secondo le direttive adottate dai singoli enti", sulla base di tali clausole contrattuali l'ente sicuramente conserva la possibilità di stabilire condizioni e modalità ulteriori, rispetto alla disciplina generale del CCNL, per l'attribuzione dei buoni pasto ai dirigenti, in modo da tenere conto sia delle proprie esigenze organizzative da soddisfare sia delle risorse a tal fine disponibili. In tale ambito l'ente, quindi, potrebbe anche decidere di inserire disposizioni concernenti eventuali condizioni temporali per il riconoscimento dei buoni pasto e le relative modalità di accertamento.